



Comune di Pisa
Direzione Urbanistica

Variante generale e di adeguamento per conferma, rinnovo, rettifica delle previsioni del regolamento urbanistico (schede norma, norme, cartografia progetto mura, valutazione di istanze di variante di soggetti istituzionali e privati) e contestuale adeguamento e recepimento del regolamento edilizio vigente al DPGR n. 64/R pubblicato sul BURT n. 54 del 11.11.2013 "Regolamento Regionale di Unificazione dei Parametri Urbanistici e delle Definizioni Tecniche, DPGR n. 64/R".

Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.

La Valutazione Ambientale Strategica
Articolo 23 "Procedura per la fase preliminare"

DOCUMENTO PRELIMINARE

MAGGIO 2014

INDICE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI	2
2. LE VALUTAZIONI DELLA VARIANTE	6
3. LA PROCEDURA	8
4. FINALITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE	9
5. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO	10
6. RAPPORTO DELLA VARIANTE CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI	11
7. CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO	13
8. APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO	20
9. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE	20
10. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELLE ALTERNATIVE	26
11. METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI	27
12. METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE A IMPEDIRE, RIDURRE O COMPENSARE GLI EFFETTI AMBIENTALI	29
13. METODOLOGIA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI	31

ALLEGATI:

QUADRO CONOSCITIVO GENERALE

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E FINALITÀ DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Governo del Territorio

Il governo del territorio, rientrante fra le materie ascrivibili alla competenza concorrente delle regioni, comprende ed è disciplinato dalla Legge 1150/1942 “Legge urbanistica” e ss.mm.ii. e dalla Legge Regionale 1/2005 “Norme per il governo del territorio”.

La L.R. 1/2005 è stata modificata ed integrata dalle seguenti leggi:

- L.R. 26/01/2005 n. 15 *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico)*
- L.R. 27/12/2005 n. 70 *Legge finanziaria per l'anno 2006*
- L.R. 21/06/2006 n. 24 *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) in materia di costruzioni realizzate in zone sismiche*
- L.R. 28/07/2006 n. 37 *Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006)*
- L.R. 20/03/2007 n. 15 *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione della legge regionale 11 agosto 1997, n. 68 (Norme sui porti e gli approdi turistici della Toscana)*
- L.R. 27/07/2007 n. 41 *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*
- L.R. 24/10/2008 n. 56 *Modifiche alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione). Revisione della normativa regionale in materia di nomine e designazioni ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della L.R. 5/2008 .*
- L.R. 21/11/2008 n. 62 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2008*
- L.R. 23/07/2009 n. 40 *Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa. (33)*
- L.R. 09/11/2009 n. 66 *Modifiche alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza statale.*
- L.R. 14/12/2009 n. 75 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2009*
- L.R. 23/12/2009 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2010*
- L.R. 12/02/2010 n. 10 *Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*
- L.R. 27/12/2010 n. 63 *Disposizioni di attuazione degli articoli 12 e 14 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)*
- L.R. 29/12/2010 n. 65 *Legge finanziaria per l'anno 2011*

- L.R. 21/03/2011 n. 10 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011*
- L.R. 21/03/2011 n. 11 *Disposizioni in materia di installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di energia. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)*
- L.R. 02/08/2011 n. 36 *Modifiche all'articolo 62 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).*
L.R. 05/08/2011 n. 40 Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
- L.R. 04/11/2011 n. 55 *Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM). Modifiche alla L.R. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla L.R. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla L.R. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla L.R. 19/2011 in materia di sicurezza stradale*
- L.R. 27/12/2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012*
- L.R. 31/01/2012 n. 4 *Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico)*
- L.R. 17/02/2012 n. 6 *Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005*
- L.R. 28/05/2012 n. 23 *Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla L.R. 88/1998 e L.R. 1/2005*
- L.R. 18/06/2012 n. 29 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012*
- L.R. 14/07/2012 n. 35 *Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e ulteriori disposizioni collegate. Modifiche alle L.R. 59/1996, 42/1998, 49/1999, 39/2001, 49/2003, 1/2005, 4/2005, 30/2005, 32/2009, 21/2010, 68/2011*
- L.R. 14/09/2012 n. 49 *Modifiche alla L.R. 1/2005, alla L.R. 65/2010, alla L.R. 66/2011, alla L.R. 68/2011. Abrogazione della L.R. 58/2011*
- L.R. 28/09/2012 n. 52 *Disposizioni urgenti in materia di commercio per l'attuazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1. Modifiche alla L.R. 28/2005 e alla L.R. 1/2005*
- L.R. 03/12/2012 n. 69 *Legge di semplificazione dell'ordinamento regionale 2012*
- L.R. 27/12/2012 n. 77 *Legge finanziaria per l'anno 2013*
- L.R. 14/03/2013 n. 9 *Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009)*
- L.R. 02/05/2013 n. 19 *Modifiche alla L.R. 66/2011 (Legge finanziaria per l'anno 2012), alla L.R. 77/2012 (Legge finanziaria per l'anno 2013), nonché alle LL:RR: 49/2003 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), 1/2005 (Norme per il governo del territorio) e 68/2011 (Norme sul sistema delle autonomie locali)*
- L.R. 23/05/2013 n. 25 *Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*
- L.R. 11/04/2014 n. 20 *Disposizioni sul frazionamento di edifici a destinazione industriale e artigianale. Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)*

Valutazioni Ambientali

Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

La Valutazione Ambientale Strategica è stata introdotta nella Comunità europea dalla Direttiva 2001/42/CE, entrata in vigore il 21 luglio 2001.

A livello nazionale la Direttiva 2001/42/CE è stata recepita con la Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", successivamente modificata dal D.lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs.152 /2006, recante norme in materia ambientale", e dal D.lgs. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69".

Il quadro normativo regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica è costituito dalla L.R.T. 12 febbraio 2010 n. 10 "Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza", modificata ed integrata dalle seguenti leggi:

L.R.T. 12/02/2010 n. 11 *Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)*

L.R.T. 30/12/2010 n. 69 *Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza)*

L.R.T. 21/03/2011 n. 10 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2011*

L.R.T. 27/12/2011 n. 66 *Legge finanziaria per l'anno 2012*

L.R.T. 17/02/2012 n. 06 *Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005*

L.R.T. 18/06/2012 n. 29 *Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012*

L.R.T. 02/08/2013 n. 46 *Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali*

Valutazione d'Incidenza Ecologia (VIEc)

La Valutazione d'Incidenza Ecologia è stata introdotta in Europa dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

A livello nazionale è disciplinata dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche". L'articolo 5 del regolamento, che disciplina la procedura della Valutazione d'Incidenza, è stato modificato in seguito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”.

A livello regionale la legge del 6 aprile 2000 n. 56 attua la direttiva Habitat e il D.P.R. 357/97 ampliandone il quadro di azione previsto per la conservazione della natura; essa è stata modificata ed integrata dalle seguenti leggi:

- L.R. 03/01/2005 n. 1 *Norme per il governo del territorio*
- L.R. 12/02/2010 n. 10 *Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza*
- L.R. 19/10/2011 n. 52 *Norme in materia di programmazione integrata ambientale. Modifiche alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 , alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 , alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 , alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 ed alla legge regionale 11 agosto 1997, n. 65*
- L.R. 17/02/2012 n. 6 *Disposizioni in materia di valutazioni ambientali. Modifiche alla L.R. 10/2010, alla L.R. 49/1999, alla L.R. 56/2000, alla L.R. 61/2003 e alla L.R. 1/2005*

Nell’ambito della pianificazione, l’attività valutativa disciplinata dalle norme citate è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piani, o loro modifiche, siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione; per la valutazione di incidenza ecologica l’oggetto della valutazione è l’interferenza che il piano ha su una sottocomponente ambientale, ovvero gli habitat e le specie di interesse comunitario.

2. LE VALUTAZIONI DELLA VARIANTE

Nella vigente stesura la L.R. 1/2005 prevede che le gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio siano assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (*Norme in materia di valutazione ambientale strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione di incidenza*).

La L.R.T. n. 10/2010 definisce il proprio ambito di applicazione agli articoli 5 e 5bis.

L'articolo 5 "*Ambito di applicazione*", al comma 2 e al comma 3, specifica che:

"2. sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

- a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del DLgs 152/2006;*
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);*
- b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.;"*

"3. L'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione, effettuata dall'autorità competente secondo le disposizioni di cui all'articolo 22, della significatività degli effetti ambientali, nei seguenti casi:

- a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;*
- b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;*
- c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti."*

L'articolo 5 bis "*Strumenti della pianificazione territoriale ed atti di governo del territorio da assoggettare a VAS*" inserito con la L.R. 17 febbraio 2012, n. 6, stabilisce che:

- 1. La Regione, le province e i comuni, per quanto di rispettiva competenza, provvedono all'effettuazione della VAS sui seguenti strumenti e atti:*

- a) piano di indirizzo territoriale;
- b) piano territoriale di coordinamento;
- c) piano strutturale;
- d) regolamento urbanistico;
- e) piano complesso d'intervento;
- f) atti di cui all'articolo 10, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), quando determinano variazioni agli strumenti della pianificazione territoriale;
- g) varianti agli strumenti ed atti di cui al presente comma nei casi previsti dalla presente legge regionale.

2. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi di cui all'articolo 65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.

La proposta di variante, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 5bis, risulta da assoggettare a valutazione ambientale strategica.

La L.R. 56/2000, all'articolo 15, prevede che:

“Gli atti della pianificazione territoriale, urbanistica e di settore e le loro varianti, ivi compresi i piani sovracomunali agricoli, forestali e faunistico venatori, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, qualora interessino in tutto o in parte siti di importanza regionale di cui all'allegato D o geotopi di importanza regionale di cui all'articolo 11, o comunque siano suscettibili di produrre effetti sugli stessi, contengono apposito studio finalizzato alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997”.

Il territorio del Comune di Pisa comprende parte del SIR62 = 62B denominato “Selva Pisana” (IT5160002); è un Sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole eterogeneità ambientale, sottoposto a forti pressioni antropiche e minacciato dall'erosione costiera, è anche SIC e ZPS.


Il Sito tuttavia è esterno al territorio disciplinato dal Regolamento Urbanistico; la valutazione di incidenza dovrà quindi essere effettuata qualora la proposta di variante al R.U. sia suscettibile di produrre su di esso effetti negativi. In sede di elaborazione della variante dovrà essere svolta tale verifica utilizzando i seguenti criteri: distanza dal SIR, tipologia e destinazione d'uso delle nuove previsioni.

3. LA PROCEDURA

Il procedimento per la VAS, disciplinato dalla L.R. 10/2010, è compreso all'interno del procedimento previsto per l'elaborazione, l'adozione, l'approvazione della variante.

La VAS deve essere avviata all'avvio del procedimento di formazione della variante e deve concludersi anteriormente alla sua approvazione; costituisce atto di avvio della VAS la trasmissione del documento preliminare di cui all'articolo 23 (FASE di SCOPING) all'Autorità Competente (art. 7 L.R. 10/2010 e art. 15 L.R. 1/2005)

Qualora risulti necessario procedere alla valutazione di incidenza ecologica ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 56/2000, la L.R. 10/2010 prevede un coordinamento tra VAS e VIEc (art. 73 della L.R. 10/2010) per cui la VIEc dovrà essere effettuata nell'ambito del procedimento di VAS del piano o programma, secondo le modalità previste dal sopra citato articolo 15.



Come mostra il diagramma al lato, successivamente allo svolgimento della fase di scoping, disciplinata dall'articolo 23 della L.R. 10/2010, con la redazione e l'invio del Rapporto Ambientale all'Autorità Competente, ha inizio la valutazione appropriata, il cui procedimento è stabilito dagli articoli 24, 25 e 26 della L.R. 10/2010 .

Durante il suo svolgimento deve essere completata la procedura per l'eventuale Valutazione di incidenza Ecologica. Allo scopo, il Rapporto Ambientale della Variante conterrà il Documento per la VIEc al suo interno, in apposito capitolo, o come allegato.

Conclusa la procedura prevista dell'articolo 15 della L.R. 56/2000 per la VIEc, potrà essere portata a termine la procedura prevista per l'effettuazione della VAS.

4. FINALITÀ DEL DOCUMENTO PRELIMINARE

Lo scopo del presente Documento Preliminare è quello di fornire indicazioni inerenti la Variante in relazione ai possibili effetti ambientali significativi conseguenti alla sua attuazione e di definire i criteri per l'impostazione del Rapporto Ambientale.

La L.R. 10/2010 per la fase di scoping prevede il coinvolgimento delle autorità con competenze ambientali, potenzialmente interessate dall'attuazione della Variante, affinché partecipino a definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e, in base alle competenze specifiche, apportino il loro contributo in relazione agli aspetti metodologici indicati per l'analisi del contesto ambientale, per l'individuazione e valutazione degli impatti e per l'individuazione delle misure di mitigazione e di monitoraggio.

In considerazione delle finalità sopra esposte il presente documento è articolato come segue:

- illustrazione della normativa di riferimento e della finalità delle valutazioni ambientali
- individuazione delle valutazioni alle quali sottoporre la variante
- illustrazione schematica delle procedure da svolgere
- individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale, protagonisti della fase delle consultazioni
- metodologia per l'analisi della coerenza con Piani e Programmi che interessano il territorio comunale
- caratterizzazione del contesto ambientale di riferimento
- individuazione di aree sensibili e di elementi di criticità
- metodologia per l'approfondimento del quadro conoscitivo ambientale
- individuazione degli obiettivi strategici di sostenibilità ambientale di riferimento per la valutazione
- individuazione e valutazione delle alternative
- metodologia per l'individuazione e la valutazione degli effetti ambientali significativi
- metodologia per l'individuazione delle misure atte a impedire, ridurre o compensare gli effetti ambientali
- metodologia per l'individuazione delle misure di monitoraggio degli effetti ambientali.

5. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO

Le consultazioni costituiscono un momento fondamentale del processo di valutazione.

Come mostra il diagramma illustrato al capitolo 3 esse si svolgono durante la fase di scoping, per la quale la L.R. 10/2010 prevede il coinvolgimento dei soggetti competenti in materia ambientale specificati all'articolo 20 e caratterizzati da specifiche conoscenze e competenze.

I SCA da consultare per la variante sono di seguito elencati:

- Regione Toscana – Direzione Generale PTA
- Regione Toscana Settore Strumenti della valutazione Programmazione negoziata Controlli comunitari
- Provincia di Pisa
- ARPAT Dipartimento Provinciale di Pisa
- Azienda USL 5
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Artistici, Storici ed Etnoantropologici delle Province di Pisa e di Livorno
- Soprintendenza per i Beni Archeologici
- Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
- Autorità di Bacino Fiume Arno
- Consorzio di Bonifica Fiumi e Fossi
- Autorità Idrica Toscana
- ATO Toscana Costa.

6. RAPPORTO DELLA VARIANTE CON ALTRI PERTINENTI PIANI O PROGRAMMI

La valutazione della relazione con gli altri pertinenti piani e programmi, generalmente denominata analisi di coerenza esterna, rappresenta la verifica della compatibilità, dell'integrazione e del raccordo degli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico rispetto agli obiettivi dei pertinenti Piani e Programmi.

In tal senso, i piani e programmi che sono presi in considerazione per la valutazione di coerenza esterna della variante sono:

- Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana e sua integrazione per gli aspetti paesaggistici
(approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 72 del 24 luglio 2007; adottata integrazione con Delibera del Consiglio Regionale n. 32 del 16/6/2009)
- Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Pisa
(approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 100 del 27 luglio 2006)
- Piano Strutturale dell'Area Pisana
(in corso di adozione; Avvio del procedimento con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 19/02/2010)
- Piano Strutturale del Comune di Pisa
(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 103 del 02/10/1998)
- Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA) del Comune di Pisa
(approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29 aprile 2004)
- Piano Regionale di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'aria 2008-2010 (PRRM) della Regione Toscana
(approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 44 del 25 giugno 2008)
- Piano Azione Comunale (PAC) del Comune di Pisa
(approvato con delibera della Giunta Comunale n. 37 del 13 marzo 2012)
- Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Arno (PAI)
(adottato nella seduta di Comitato Istituzionale dell'11 Novembre 2004 ed entrato in vigore con il D.P.C.M. 6 Maggio 2005 "Approvazione del piano di bacino del fiume Arno, stralcio assetto idrogeologico", G.U. n. 230 del 3-10-2005)
- Piano Generale del Traffico Urbano di Pisa
(approvato con delibera del Consiglio Comunale n°4 del 24.01.2002)
- Piano del Rischio Aeroportuale dell'Aeroporto S.Giusto di Pisa
(adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2014)
- Piano del Verde
(Allegato al Regolamento Urbanistico del Comune di Pisa approvato con delibera di C.C. n. 43 del 28/07/2001)

Gli esiti del confronto saranno sinteticamente illustrati mediante una tabella che riporta gli obiettivi della variante nella colonna di sinistra, gli obiettivi dei piani in esame nella colonna di destra e, nella colonna centrale, la valutazione della coerenza espressa con i colori indicati in legenda.

LEGENDA

Valutazione	
↑	Coerente
↓	Non coerente
C	Coerenza condizionata

Il colore verde denota che è stata rilevata coerenza o non correlazione tra i singoli obiettivi della variante e dei Piani.

Il colore arancione indica che non sono state rilevate incoerenze ma, per alcuni obiettivi della variante, la coerenza è subordinata al rispetto delle condizioni previste dai Piani e riportate sinteticamente nella colonna di destra.

Il colore rosso indica che per alcuni obiettivi della variante è stata rilevata incoerenza con obiettivi dei Piani.

7. CONTESTO AMBIENTALE DI RIFERIMENTO

Il contesto di riferimento della variante, trattandosi di una variante generale del Regolamento Urbanistico, è costituito dal territorio comunale.

Le caratteristiche ambientali e territoriali dell'intera superficie comunale sono illustrate nel documento allegato denominato QUADRO CONOSCITIVO GENERALE mediante indicatori organizzati secondo il modello Pressione-Stato-Risposta (PSR).

Gli indicatori di pressione (P) misurano la pressione esercitata dalle attività umane sull'ambiente e sono espressi in termini di emissioni o di consumo di risorse (flussi di materia).

Gli indicatori di stato (S) fanno riferimento alla qualità dell'ambiente in tutte le sue componenti ed evidenziano situazioni di fatto in un determinato momento temporale.

Gli indicatori di risposta (R) sono necessari per prevenire o mitigare gli impatti negativi dell'attività umana e riassumono la capacità e l'efficienza delle azioni intraprese per il risanamento ambientale, per la conservazione delle risorse e per il conseguimento degli obiettivi assunti.

Il Quadro conoscitivo di livello comunale, appositamente elaborato a supporto delle decisioni in materia urbanistica, è stato inizialmente redatto nel 2009, utilizzando principalmente le informazioni e i dati contenuti nel Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di Pisa (RSA) del 2004, del 2006 e nella Dichiarazione Ambientale Rev.3 dell'1/12/2008; periodicamente il quadro conoscitivo è stato aggiornato e le fonti sono state indicate contestualmente ai nuovi dati e alle nuove informazioni.

I sistemi ambientali, territoriali ed antropici esaminati nel quadro conoscitivo generale sono quelli di seguito riportati unitamente ad una sintesi dei contenuti da ciascuno trattati con maggiore o minore livello di approfondimento.

Sistema esaminato	Tematiche trattate
ACQUA	sistema idraulico del fiume Arno nel Comune di Pisa; sistema delle bonifiche del territorio e del mantenimento dei livelli idrometrici previsti per fossi e canali; principali aspetti quali-quantitativi dei più importanti corpi idrici interni e delle acque di balneazione; fabbisogni idrici, loro andamento e fonti di approvvigionamento; sistema fognario e depurazione dei reflui;
ARIA	principali fonti emissive civili, industriali e da traffico veicolare; qualità dell'aria e clima acustico;

ENERGIA	consumi energetici;
SUOLO E SOTTOSUOLO	principali aspetti relativi alla pericolosità geomorfologica – idraulica del territorio comunale; uso del suolo e superficie urbanizzata;
STORIA CULTURA E PAESAGGIO	principali aspetti paesaggistici del territorio comunale e della sua formazione;
RIFIUTI	produzione, tipologia e raccolta dei rifiuti urbani;
SISTEMA RADIAZIONI NON IONIZZANTI	Presenza di elettrodotti e di stazioni radio base per la telefonia e la diffusione radio televisiva e loro emissioni;
MOBILITA'	sistema viario; sistema della mobilità privata e del trasporto pubblico;
SALUTE UMANA	dati e considerazioni inerenti lo stato di salute della popolazione;

Per le finalità della Valutazione Ambientale Strategica della Variante assumono particolare rilievo le tematiche relative alle aree di particolare rilevanza ambientale e gli elementi di criticità ambientale per i quali riporta e si integra l'illustrazione presente nel Quadro Conoscitivo Generale.

Aree di particolare rilevanza ambientale

Le Aree di rilevanza ambientale sono riferibili a:

- Aree Protette e Aree Natura 2000,
- Aree sensibili e Zone vulnerabili ai nitrati,
- Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale,
- Aree sottoposte a Vincoli Storico-Artistici, Archeologici e Paesaggistici.


Aree protette ed aree Natura 2000

Il sistema delle aree protette comprende: parchi nazionali, parchi regionali, parchi provinciali, riserve naturali e aree naturali protette di interesse locale – ANPIL.

La Regione Toscana ha poi recepito e attuato la normativa comunitaria in materia di biodiversità (Direttive Habitat e Uccelli) attraverso la Legge n. 56 del 6 aprile 2000 e ssmii, con la quale ha definito una rete ecologica regionale ed ampliato il quadro di azioni previste per la conservazione della natura a tutti i Siti di Importanza Regionale (SIR) ed ha stabilito misure di tutela anche per altre aree di particolare pregio naturalistico.

Il territorio del Comune di Pisa comprende parte del SIR62 = 62B denominato "Selva Pisana" (IT5160002); è un Sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole


eterogeneità ambientale, sottoposto a forti pressioni antropiche e minacciato dall'erosione costiera; è anche SIC e ZPS.



Aree sensibili


In ottemperanza ai disposti del D.Lgs. 152/06 (già del D.Lgs. 152/99) la Regione Toscana ha identificato sul proprio territorio a partire dalla delibera di Consiglio Regionale n. 170 dell' 8 ottobre 2003 alcune aree sensibili (laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici).

Il territorio del Comune di Pisa, come evidenziato dalla figura seguente, è in gran parte interessato dall'Area sensibile del bacino dell'Arno (Delibera di Consiglio Regionale n.6/2005).



Ambiti di paesaggio contenuti nel Piano di Indirizzo Territoriale

Il PIT, nella sua integrazione paesaggistica adottata nel 2009, assume come finalità generale l'effettiva ed efficace tutela del paesaggio, la salvaguardia e il recupero dei valori culturali da esso espressi, la valorizzazione, la conoscenza, la fruizione e riqualificazione del paesaggio stesso. Il Comune di Pisa è compreso nell' Ambito n°13 denominato AREA PISANA.




Aree sottoposte a Vincoli Storico-Artistici, Archeologici e Paesaggistici della Toscana

A partire dal 2002, la Regione, in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Toscana, e con il supporto tecnico del Servizio Geografico Regionale e del LaMMA, ha predisposto un Sistema informativo territoriale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Toscana in cui sono stati informatizzati i vincoli storicoartistici, archeologici e paesaggistici su tutto il territorio regionale (Carta dei Vincoli), sulla base di quanto previsto dalla seguente normativa: D.Lgs. 490/1999, Leggi 364/1909; 1089/1939; 778/1922; 1497/1939 (attualmente integrata dal D.Lgs. del 24 marzo 2006, che reca disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs.42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, n.156/2006 in relazione ai beni culturali e n.157/2006 in relazione al paesaggio). Il sistema fornisce, su supporto cartografico (Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000 e ove esistente in scala 1:2.000),

l'esatta georeferenziazione e perimetrazione dei beni e delle aree soggette ai suddetti vincoli. Una particolare rilevanza, nel sistema delle aree vincolate, è rappresentata anche dai siti toscani dichiarati "Patrimonio dell'Umanità" dall'UNESCO. La scelta di procedere prioritariamente alla individuazione e referenziazione dei beni sottoposti ad espliciti provvedimenti di tutela, rimandando ad un secondo momento l'estensione a tutti i beni eventualmente catalogati o censiti, è stata presa di comune accordo tra le amministrazioni interessate, nella convinzione che risultasse prioritario fornire, sia alle stesse autorità di tutela che alle amministrazioni locali, un pratico strumento di consultazione di tutti i provvedimenti aventi efficacia giuridica e dai quali deriva una precisa disciplina amministrativa.

Nel territorio comunale è presente un sito iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO: Piazza del Duomo di Pisa (1987).

Infine, su tutto il territorio comunale, in linea a disposizioni regionali, sono in corso accertamenti in merito alla sussistenza di beni archeologici, effettuati nell'ambito delle attività di ricognizione complessiva delle aree tutelate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e di ampliamento continuo dell'Atlante ricognitivo delle risorse archeologiche, elaborato nell'ambito delle procedure di co-pianificazione previste nell'Accordo MIBAC - Regione Toscana sottoscritto nel 2007 e dal relativo disciplinare di attuazione integrato e modificato in data 30/03/2011.



Fonte: Regione Toscana

Elementi di criticità ambientale

Acque superficiali

Dai risultati del monitoraggio di ARPAT è emerso come la maggior parte dei corpi idrici superficiali del reticolo idrografico del territorio comunale risulti caratterizzata da situazioni di criticità: l'inquinamento prevalentemente è di origine antropica. In particolare, l'immissione di reflui civili non depurati con elevate concentrazioni di nutrienti azotati e fosforati, e caratterizzati da un elevato carico organico biodegradabile, provoca uno stato di anossia dei corpi idrici del reticolo. La situazione peggiora nel periodo estivo in concomitanza della possibilità di instaurazione di fenomeni trofici.

Dalle indagini condotte dal Dipartimento ARPAT di Pisa sulla qualità delle acque, in particolare sul sistema di fossi e fosse campestri, che raccolgono gran parte dei reflui civili non depurati provenienti dagli agglomerati non allacciati alla rete di fognatura separata, è emerso che:

- i fossi della zona nord del Comune di Pisa ed alcuni fossi del Comune di S.Giuliano Terme, attraverso un reticolo idrico complesso, sono collegati al Fiume Morto che, dopo aver attraversato la Tenuta di San Rossore, sfocia in mare determinando la non idoneità alla balneazione delle acque prospicienti la foce;
- alcuni fossi della zona sud del Comune di Pisa, provenienti da quartieri densamente popolati della città, "costituiscono" il sistema fognario misto di adduzione all'impianto di depurazione di Pisa sud che, unitamente ad altri fossi, recapita i reflui nel Canale artificiale dei Navicelli e quindi nel Canale Scolmatore che raggiunge il mare in località Calambrone, rendendo le acque marine non balneabili in prossimità della foce.

Anche il Fiume Arno, nell'asta che va dal centro città alla foce, risulta nettamente inquinato, ciò provoca la non balneabilità nei pressi della foce dell'Arno.

Acque sotterranee

A livello regionale il trend 2002-2012 mostra un generale peggioramento dello stato di qualità delle acque sotterranee. Alle condizioni critiche per la qualità si sommano, da un lato, gli effetti di anni di scarse precipitazioni con conseguente concentrazione di sostanze indesiderate anche di fondo naturale come negli anni 2003 e 2007, dall'altro, con un certo ritardo, gli effetti di anni di forti precipitazioni come il 2004 ed il 2010, con il dilavamento dalla superficie di inquinanti di fonte antropica che incrementano i superamenti come negli anni 2005 e 2011.

Rispetto al 2011, anno di estrema criticità, dove per via dei bruschi cambiamenti si sono realmente sommati i due effetti, il 2012 ha mostrato con la ripresa degli afflussi un sensibile miglioramento.

Biodiversità

Secondo le categorie di minaccia predisposte dall'IUCN (Unione Mondiale per la Conservazione della Natura), le entità minacciate (451) in Toscana rappresentano quasi il 50% delle specie in lista di attenzione e tra queste sono ben 137 (il 15% del totale della lista) quelle a più alto rischio di conservazione. La lista di attenzione (intesa come elenco di tutte le specie che necessitano di azioni di conservazione), aggiornata al 2010, comprende in totale 963 specie, di cui 547 sono animali. Le specie vegetali rare ed endemiche incluse nella lista di attenzione sono invece 416.

Secondo i dati del progetto "RENATO" (Repertorio Naturalistico della TOscana), che raccoglie e organizza le conoscenze sulle emergenze naturalistiche della regione, in Toscana sono presenti inoltre 100 habitat di importanza comunitaria e/o regionale meritevoli di conservazione (dato aggiornato al 2010); di questi, 17 risultano essere prioritari.

Nel territorio comunale, le informazioni derivanti dalla scheda Natura 2000 (recentemente aggiornata dopo la revisione dei perimetri dei siti operata dalla Regione Toscana), relative al Sito "Selva Pisana", indicano la presenza di 8 habitat d'interesse comunitario riconducibili ad ambienti di costa sabbiosa, di aree umide salmastre o dulcacquicole e di ambienti forestali. Tre habitat risultano prioritari con particolare riferimento a "Dune costiere con vegetazione a ginepri", "Dune con vegetazione alto arborea a dominanza di *Pinus pinea* e/o *P. pinaster*" e "Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*".

L'individuazione di nuovi habitat, riferibile soprattutto a tipologie legate agli ambienti dunali e ai prati salsi, ha portato anche all'individuazione di un habitat di interesse comunitario "Prati salsi di spartina (*Spartion maritimae*)" (Cod.Corine Biotopes 15,12; Codice Natura 2000 1320) non individuato nell'ambito del Progetto RENATO e non inserito tra gli habitat di interesse regionale di cui alla LR 56/2000 e ss.mm.. Già nell'ambito delle Misure di conservazione dei Siti della Rete Ecologica regionale (Del.C.R. 644/2004) erano stati individuati i "Boschi palustri a ontano" come nuovo habitat prioritario del sito "Selva Pisana".

8. APPROFONDIMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO

Il capitolo 7 nel prendere in esame il contesto di riferimento della variante richiama il QUADRO CONOSCITIVO GENERALE (allegato) e di quest'ultimo fornisce una schematica illustrazione relativa alle tematiche in esso trattate.

Nel Rapporto ambientale il livello conoscitivo delle componenti ambientali/territoriali interferite dalle nuove previsioni urbanistiche sarà approfondito evidenziando il trend degli indicatori ritenuti maggiormente significativi, sempreché i dati a disposizione lo consentano; negli anni è divenuto sempre più difficile il reperimento di dati e informazioni ed estremamente difficoltoso il mantenimento dei medesimi indicatori e/o indici.

L'analisi del contesto proseguirà quindi focalizzando l'attenzione sulle componenti ambientali delle parti di territorio interessate da quelle previsioni di variante che potranno esercitare pressioni più intense e non trascurabili.

9. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE;

Di seguito vengono sinteticamente illustrati i principali riferimenti per la definizione degli obiettivi ambientali della variante.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel contesto internazionale

I recenti riferimenti programmatici comunitari sono dati dalla "Strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020" (COM(2010) 2020) e dalla "Strategia della UE in materia di sviluppo sostenibile". Entrambi i documenti esplicitano la necessità di creare un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per incentivare e rafforzare il processo di decoupling tra crescita economica e impatto ambientale. L'obiettivo generale della strategia per lo sviluppo sostenibile della UE è quindi quello di individuare e sviluppare le azioni che permetteranno di migliorare costantemente la qualità della vita delle generazioni attuali e future. E' all'interno di questo contesto che "Europa 2020" promuove il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementa l'uso di fonti energetiche rinnovabili, riforma il settore dei trasporti e promuove l'efficienza energetica.

La Commissione Europea ha inoltre adottato una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050 (COM(2011) 112), un Libro bianco sui trasporti (COM(2011) 144), nonché le comunicazioni Energia 2020 (COM(2010) 693) e un Piano di efficienza energetica 2011 (COM(2011) 109).

Risulta dunque evidente la volontà di continuare a programmare le politiche ambientali all'interno di un'azione sostenibile che consenta di migliorare la qualità della vita senza recare danno all'ambiente e alle generazioni future.

Infine l'Europa ha recentemente definito il nuovo quadro generale per la politica ambientale valido fino al 2020 approvando il Settimo Programma europeo d'azione per l'ambiente: "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta".

Il programma di azione, in continuità con il precedente, si fonda sul principio "chi inquina paga", sul principio di precauzione e di azione preventiva e su quello di riduzione dell'inquinamento alla fonte ed individua i nove obiettivi prioritari da realizzare, evidenziati di seguito:

- proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione;
- trasformare l'Unione in un'economia a basse emissioni di carbonio, efficiente nell'impiego delle risorse, verde e competitiva;
- proteggere i cittadini da pressioni e rischi ambientali per la salute e il benessere;
- sfruttare al massimo i vantaggi della legislazione dell'Unione in materia di ambiente;
- migliorare le basi scientifiche della politica ambientale;
- garantire investimenti a sostegno delle politiche in materia di ambiente e clima e farlo al giusto prezzo;
- migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche;
- migliorare la sostenibilità delle città dell'Unione;
- aumentare l'efficacia dell'azione UE nell'affrontare le sfide ambientali a livello regionale e mondiale.

Il quadro per la politica ambientale del Programma di azione è stato elaborato in linea con la proposta della Commissione concernente il quadro finanziario pluriennale dell'UE per il periodo 2014-2020 coerentemente con il terzo obiettivo della Strategia 2020 in materia di Cambiamenti Climatici ed Energia:

- riduzione delle emissioni di gas serra del 20% (o persino del 30%, se le condizioni lo permettono) rispetto al 1990;
- 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili;
- aumento del 20% dell'efficienza energetica.

Il nuovo programma in materia di ambiente porta avanti le iniziative politiche della strategia Europa 2020, ponendo particolare attenzione al pacchetto dell'UE su clima ed energia, verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, alla strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020, verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse, all'iniziativa faro "L'Unione dell'innovazione".

Inoltre, in tema di risorse idriche, la Commissione Europea ha pubblicato il 15 novembre 2012 il documento "Blueprint to Safeguard Europe's Water Resources" (COM(2012)673), che prevede una serie di azioni e di eventuali misure su risparmio ed efficienza idrici nella UE. In relazione al progetto EU 2020, il piano idrico della Commissione si inserisce

perfettamente nell'agenda sul piano delle risorse energetiche e nel quadro delle iniziative e della legislazione attualmente disponibile sulle risorse idriche.

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel contesto nazionale

Da un punto di vista nazionale l'Italia ha recepito, con delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57 – Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia, molti dei principi e degli obiettivi del VI Piano richiamando sia le 4 aree di azione prioritaria sia il presupposto di integrazione, sottolineando come la protezione ambientale non vada considerata come una politica settoriale, ma come un denominatore comune per tutte le politiche. I principi ispiratori della Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia sono fondamentalmente:

1. l'integrazione dell'ambiente nelle altre politiche;
2. la preferenza per stili di vita consapevoli e parsimoniosi;
3. l'aumento nell'efficienza globale dell'uso delle risorse;
4. il rigetto della logica d'intervento "a fine ciclo" e l'orientamento verso politiche di prevenzione;
5. la riduzione degli sprechi;
6. l'allungamento della vita utile dei beni;
7. la chiusura dei cicli materiali di produzione-consumo;
8. lo sviluppo dei mercati locali e delle produzioni in loco;
9. la valorizzazione dei prodotti tipici e delle colture della tradizione;
10. la partecipazione di tutti gli attori sociali alla determinazione degli obiettivi e degli impegni e alla corrispondente condivisione delle responsabilità.

Inoltre, l'art. 34 del D.Lgs. 152/2006 e. s.m.i. "Norme tecniche, organizzative e integrative" dispone che "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto il Governo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome ed acquisito il parere delle associazioni ambientali munite di requisiti sostanziali ... provvede all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 2 agosto 2002. In assenza dell'aggiornamento della strategia, si richiamano i recenti contenuti del documento "Una strategia in 5 punti per lo sviluppo sostenibile dell'Italia", contributo del MATTM al futuro piano per la crescita nazionale, che richiama gli impegni legalmente vincolanti per gli Stati Membri e per le imprese, stabiliti dai regolamenti e dalle direttive comunitarie, poiché gli stessi costituiscono un vincolo da rispettare e le inadempienze sono causa di procedure di infrazione e sanzioni. I cinque punti individuati dal documento sono riportati di seguito:

1. "DECARBONIZZAZIONE" DELL'ECONOMIA ITALIANA
2. LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

3. RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLE AREE INDUSTRIALI DISMESSE IN ZONE URBANE
4. GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI
5. GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE IDRICHE.

L'Italia ha poi recentemente definito la Strategia Energetica Nazionale (SEN) che, tra gli obiettivi generali individua anche l'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili ed innovative agevolando la sperimentazione e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili alternative a quelle a oggi maggiormente diffuse come l'eolico, il fotovoltaico, l'idroelettrico. La Strategia Nazionale per la Biodiversità, infine, nel confermare l'impegno nazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di fermare la perdita di biodiversità entro il 2020, si pone come strumento di integrazione delle esigenze di conservazione e di uso sostenibile della biodiversità nelle politiche nazionali, per il suo valore intrinseco e tangibile e per l'importanza dei servizi ecosistemici da essa derivanti, che sono essenziali per il benessere umano (tra le aree di lavoro rientrano anche i settori "agricoltura" e "foreste").

Gli obiettivi di sostenibilità ambientale nel contesto regionale

Prendendo a riferimento l'azione della Regione espressa nel Programma di governo, è possibile mettere in evidenza l'attenzione verso la conservazione, valutazione e governo delle risorse ambientali e territoriali della Toscana, promuovendo, al contempo, la valorizzazione delle potenzialità locali dello sviluppo e la massima integrazione fra i diversi territori della regione, nell'ambito di un sistema delle città equilibrato e policentrico, di uno sviluppo delle potenzialità della montagna, della fascia costiera e delle aree rurali, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale e territoriale a esse peculiari.

Nell'ambito di tale contesto, il Programma Regionale di Sviluppo 2011-2015 contiene l'indicazione delle linee strategiche per la programmazione settoriale pluriennale, tra cui quelle relative alle politiche ambientali, configurandosi come un atto di vera e propria programmazione di legislatura, e non più un mero atto di indirizzo. Tali indirizzi ambientali possono essere riassunti nei seguenti punti:

- razionalizzare e ridurre i consumi energetici, migliorare l'efficienza energetica degli edifici, a partire dagli edifici pubblici, e dei processi produttivi, sviluppare le energie rinnovabili per raggiungere gli obiettivi comunitari al 2020, compreso l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- produrre un corretto equilibrio fra tutela e sviluppo, consolidando e arricchendo il sistema regionale dei Parchi e delle Aree protette, anche marine, valorizzandone, insieme alle aree rurali, le potenzialità di sviluppo (con particolare riferimento al settore turismo), conservando la biodiversità terrestre e marina, promuovendo una specifica strategia d'azione regionale per la biodiversità che sarà trasversale alle altre

politiche di settore. In questo contesto assumono particolare rilievo le azioni volte ad attuare politiche integrate nelle isole ricomprese nel Parco dell'Arcipelago;

- mettere in sicurezza il territorio e ridurre il rischio idrogeologico e sismico, puntando sulla prevenzione quale approccio prioritario nei confronti di eventi alluvionali e calamità naturali. Particolare attenzione sarà data agli interventi di difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione, un adeguato sviluppo territoriale, nonché importante elemento in grado di attivare risorse e produrre occupazione e sviluppo in un'ottica di green economy;
- favorire l'integrazione tra ambiente e salute attraverso politiche di prevenzione del rischio ambientale e di riduzione degli inquinamenti, con particolare attenzione all'inquinamento atmosferico, anche attraverso un approccio integrato con le politiche per la mobilità;
- tutelare la qualità delle acque interne e costiere, promuovere un uso sostenibile della risorsa idrica e perseguire una visione integrata della fascia costiera e del mare che ne valorizzi, anche mediante la ricerca, le risorse ambientali, naturalistiche e, allo stesso tempo, le potenzialità economiche e sociali;
- raggiungere una gestione sostenibile dei rifiuti, sia urbani che speciali, attraverso un approccio integrato nella definizione di obiettivi e interventi, che da una parte tuteli l'ambiente e dall'altra produca effetti positivi di sviluppo economico.

Si sottolinea, infine, come la considerazione degli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o dagli stati membri fa riferimento anche alla componente paesaggistica e al patrimonio culturale, sulla base dell'applicazione della Convenzione Europea sul Paesaggio e dei relativi Protocolli di Intesa Stato-Regione sottoscritti in materia di beni paesaggistici. In particolare, con la Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata dal Governo italiano con Legge 9 gennaio 2006, n. 14, è stata affermata la unitarietà del rapporto fra paesaggio e territorio superando in tal modo ogni ambiguità in merito al tema paesaggio inteso esclusivamente come bellezza da tutelare o come vista e panorama da mantenere. La Convenzione Europea ha fornito una più chiara definizione del concetto di paesaggio: "Il paesaggio designa una parte di territorio, per come è percepito dalle popolazioni, le cui caratteristiche sono il risultato delle azioni e delle interazioni dei fattori naturali e/o umani", ovvero ogni lembo di territorio è definibile attraverso il suo particolare e specifico paesaggio. Si ha una convergenza sulla stessa area delle azioni di pianificazione urbanistica e paesistica che non possono essere disgiunte in quanto le politiche del paesaggio si identificano con la formulazione, da parte delle autorità politiche competenti, di principi generali, di strategie e di orientamenti che consentono di adottare misure particolari mirate alla protezione, alla gestione e alla pianificazione del paesaggio, relativamente al perseguimento dei cosiddetti obiettivi di qualità ovvero alla definizione di ambienti in grado di rispondere alle aspirazioni delle popolazioni che risiedono in quei territori. In questi ambiti vanno perseguite azioni che tendano sia alla conservazione dei

Documento preliminare art. 23

luoghi di pregio come alla modifica dei paesaggi degradati e quindi rivolte alla valorizzazione di ogni luogo in relazione alla sua storia e alle sue caratteristiche peculiari. Paesaggio e popolazione, paesaggio e trasformazioni, paesaggio e storia, ma soprattutto paesaggio e patrimonio culturale come è stato sancito dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni) in cui si dichiara che il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e da quelli paesaggistici. Nella III Parte del Codice, inoltre, interamente dedicata ai beni paesaggistici, si evidenzia un chiaro allineamento ai principi della Convenzione Europea; contenuto e contenitore diventano un concetto unitario che esprime l'identità dei luoghi e si esplicitano in quei caratteri che derivano loro "dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interazioni".

Quadro sinottico degli obiettivi di sostenibilità ambientale tenuti in considerazione nel procedimento di variante

Preso atto del contesto normativo e dei principali documenti di riferimento per le politiche ambientali in ambito regionale, nazionale e internazionale, attualmente è possibile definire il quadro di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale come segue (vedi tabella).

Quadro di sintesi degli obiettivi di protezione ambientale di riferimento per la VAS	
Lotta ai processi di cambiamento climatico	Riduzione Emissioni di CO2
	Efficienza energetica e sviluppo energia prodotta da fonti rinnovabili
Tutela dell'ambiente e della salute	Riduzione emissioni atmosferiche inquinanti
	Riduzione dell'inquinamento acustico
Uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti	Contenimento delle superfici artificializzate
	Ottimizzazione gestione dei rifiuti
	Diminuzione del carico organico e tutela della risorsa idrica
	Riduzione del consumo idrico
Salvaguardia della natura e della biodiversità	Salvaguardia della biodiversità terrestre e marina
	Riduzione del rischio idrogeologico
	Salvaguardia delle coste
	Riduzione del rischio sismico
Salvaguardia dei beni Storico Artistici, Archeologici Paesaggistici e del Patrimonio Culturale	Tutela e riqualificazione dei beni Storico-Artistici, Archeologici e Paesaggistici e del Patrimonio Culturale

Tabella – Quadro di sintesi degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento per la VAS

Il legame tra gli obiettivi di protezione ambientale e gli obiettivi della variante sarà evidenziato tramite la costruzione di una analisi matriciale, caratterizzata dalla seguente simbologia, finalizzata a verificarne la rilevanza in termini di relazione reciproca

simboli	giudizio
↑	Legame positivo
↓	Legame negativo
	Mancanza di attinenza

10. INDIVIDUAZIONE E SCELTA DELLE ALTERNATIVE

Il Rapporto Ambientale esaminerà le diverse alternative che, dopo l'avvio del procedimento, potranno emergere nel percorso di formazione della variante.

Le alternative dovranno essere “fattibili” (tecnologicamente, socialmente, economicamente) e, insieme, dovranno rispondere alla finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e concorrere alla promozione dello sviluppo sostenibile; esse dovranno essere adeguatamente descritte.

Per la loro valutazione saranno costruiti scenari previsionali riguardanti l’evoluzione dello stato dell’ambiente conseguente l’attuazione di ognuna di esse.

Gli scenari determinati dalle alternative e lo scenario determinato dalla variante saranno confrontati, sarà effettuata una valutazione e si procederà ad una scelta le cui ragioni saranno debitamente descritte.

11. METODOLOGIA PER LA L'INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

L'Allegato 2 alla L.R. n. 10/2010 definisce i contenuti del Rapporto Ambientale, tra i quali, al punto f) figurano le informazioni relative ai *“possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi”*.

Nel Rapporto Ambientale della Variante al Regolamento Urbanistico dovranno quindi essere identificati gli impatti della variante stessa e dovrà essere valutata la loro significatività.

La Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di determinati piani e programmi, nell'Allegato II, definisce alcuni criteri di valutazione della significatività degli effetti, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ✓ probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti,
- ✓ carattere cumulativo degli effetti,
- ✓ rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti),
- ✓ entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate),
- ✓ valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,
 - dell'utilizzo intensivo del suolo,
- ✓ effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

La scelta della metodologia per la valutazione degli effetti ambientali significativi della Variante è orientata verso il recepimento strutturale al suo interno del penultimo criterio indicato dalla Direttiva, nella consapevolezza che le conoscenze sullo stato delle risorse ambientali di solito non consentono, anche quando è possibile una valutazione quantitativa delle probabili maggiori pressioni sull'ambiente, l'individuazione di impatti rilevanti nel caso in cui le caratteristiche ambientali delle aree interessate non mostrino già aspetti di fragilità, rendendo manifesto il superamento della capacità di carico della componente ambientale.

L'applicazione degli altri criteri avverrà durante la stesura del Rapporto Ambientale quando la conoscenza delle azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi dichiarati dalla variante consentirà un idoneo e corretto adeguamento della valutazione.

Eventuali effetti rilevanti sul Sito di Interesse Comunitario “Selva Pisana” saranno analizzati in sede di valutazione di incidenza ecologica .

Per quanto premesso in un primo approccio concorreranno all'individuazione degli effetti significativi, assieme alle azioni indicate per il raggiungimento degli obiettivi della variante, le

informazioni ed i dati rilevabili dal Quadro Conoscitivo Generale e dagli approfondimenti ad esso apportati, con particolare riferimento alle fragilità ed ai valori ambientali e territoriali emersi dall'analisi del contesto.

I processi di analisi che consentiranno di evidenziare gli effetti ambientali saranno sinteticamente esposti mediante una rappresentazione matriciale. Potrebbe essere utilizzata una matrice a doppio ingresso come la seguente, nella cui prima riga sono riportate le azioni e nella prima colonna le fragilità ambientali o territoriali.

	Azione 1	Azione 2	Azione 3
Fragilità/valore 1 ambientale			
Fragilità/valore 2 ambientale			
Fragilità/valore 3 ambientale			

In questo modello, nel caso emerga una interferenza tra le singole azioni e le singole fragilità, all'incrocio di ogni riga e colonna, mediante idonea simbologia, saranno segnalati i possibili effetti, la rispettiva positività, negatività o incertezza e l'eventuale significatività.

L'effetto comunque rilevato sarà esplicitamente collegato alle componenti ambientali indicate dalla normativa e trattate nei quadri conoscitivi.

Per ciascun effetto rilevante negativo, sarà svolto un commento esplicativo.

Gli obiettivi della variante e le azioni individuate per la loro realizzazione comporteranno essenzialmente l'intensificazione edificatoria di alcune aree. Le pressioni sull'ambiente derivanti da tale tipologia di interventi sono generalmente costituite dai conseguenti: consumo di suolo, consumi idrici, produzione di reflui, emissioni di gas inquinanti e di rumori, produzione di rifiuti urbani.

Nel Rapporto Ambientale, se possibile, si procederà alla quantificazione delle probabili pressioni prodotte dall'attuazione delle previsioni della variante sulle componenti ambientali.

12. METODOLOGIA PER LA L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE ATTE A IMPEDIRE, RIDURRE O COMPENSARE GLI EFFETTI AMBIENTALI;


L'aumento costante di importanza dei temi ambientali e paesaggistici (dovuto a diversi motivi tra i quali un quadro normativo di settore sempre più esigente e definito, i frequenti e talvolta gravi segnali di degrado dei territori, una più elevata sensibilità della popolazione su tali tematiche, la presenza sempre più numerosa nella società di organizzazioni e movimenti ambientalisti) richiama progettisti e urbanisti a integrare sempre di più le componenti ambientali e del paesaggio nella pratica della pianificazione e della progettazione di opere pubbliche e private, con l'obiettivo di limitare il processo di degrado e di vulnerabilità dei luoghi antropizzati o, nei casi migliori, di utilizzare i nuovi interventi come occasione di recupero e miglioramento di contesti deteriorati.

Tuttavia anche quando la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione degli interventi sono correttamente sviluppate in relazione alle caratteristiche di un territorio e ai suoi punti di forza – debolezza, quasi mai riescono a garantire la “neutralità” ambientale e paesaggistica delle opere e del loro impiego.

Al contrario, quasi sempre, anche adottando le migliori tecnologie disponibili, si determinano modifiche al paesaggio, aumento della presenza umana, consumo di risorse naturali e incremento delle emissioni con conseguente maggiore pressione sulle componenti ambientali.

Per questo assume particolare importanza l'introduzione di adeguate misure di mitigazione atte ad impedire, ridurre o compensare gli effetti ambientali negativi.

L'intensità degli effetti e la rilevanza delle misure di mitigazione da mettere in atto dipenderà essenzialmente dalle relazioni tra la trasformazione prevista ed il contesto di inserimento della stessa (anche per questo motivo nella VAS è importante la comparazione e la scelta tra diverse alternative). Il concetto è schematizzabile come nella figura più sotto, dove sono rappresentati tre casi che mostrano nell'ordine situazioni di sempre minore integrazione tra previsione e contesto di inserimento, con necessità di più rilevanti misure di mitigazione per garantire la sostenibilità delle scelte.



Un'adeguata valutazione degli effetti diviene quindi il presupposto essenziale per l'individuazione di misure di mitigazione idonee a garantire la sostenibilità ambientale delle previsioni.

Nel caso specifico, per ciascun effetto negativo individuato sarà svolto un commento esplicativo anche di introduzione alle relative misure per impedirne, ridurne o compensarne gli effetti ambientali.

Da ricordare che il Piano Strutturale del Comune di Pisa prevede la tutela della integrità fisica e della identità culturale del territorio, la valorizzazione delle qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate individuando condizioni e limitazioni alla disciplina delle trasformazioni e delle utilizzazioni, richiedendone l'osservanza.

13. METODOLOGIA PER LA L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI AMBIENTALI

Il monitoraggio rappresenta un aspetto sostanziale del carattere strategico della valutazione ambientale. La finalità del monitoraggio è quella di assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Il Rapporto Ambientale prevederà lo svolgimento del monitoraggio ambientale in base alle responsabilità, ai ruoli e alle risorse previste per la sua realizzazione come stabilisce la L.R.10/2010 mediante l'individuazione di attività valutative di interpretazione dei dati e, qualora venissero ravvisati effetti imprevisti negativi, anche di elaborazione di indicazioni per il riorientamento delle decisioni.

Nel Rapporto Ambientale saranno dettagliate le modalità di svolgimento del monitoraggio che comunque si conformeranno quanto più possibile al seguente schema ed alle seguenti indicazioni.



Seguendo criteri di proporzionalità e rilevanza degli interventi, il monitoraggio deve essere attivato attraverso l'individuazione di un opportuno set di indicatori.

Nell'ambito del monitoraggio, gli indicatori devono rispondere ad alcuni requisiti imprescindibili, tra cui la popolabilità e l'aggiornabilità, la disponibilità di serie storiche significative, la scalabilità e la sensibilità alle azioni del piano da monitorare. In ogni caso, per la variante, gli indicatori di contesto saranno riferibili a quelli individuati nel quadro conoscitivo e prioritariamente connessi agli effetti significativi rilevati.